



DECRETO RETTORALE N. 4991

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2 agosto 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

Visto l'Accordo collettivo nazionale di riferimento per i Collaboratori delle università non statali del 10/12/2015.

Vista la delibera del Senato Accademico del 02 novembre 2016.

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2016.

DECRETA

È emanato il Regolamento relativo alle procedure di selezione dei collaboratori ai progetti di ricerca dell'Università Vita - Salute San Raffaele finanziati da organismi pubblici nazionali e internazionali.

Milano, 23 novembre 2016

IL RETTORE

(Prof. Alessandro Del Maschio)

Regolamento relativo alle procedure di selezione dei collaboratori ai progetti di ricerca dell'Università Vita – Salute San Raffaele finanziati da organismi pubblici nazionali e internazionali.

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il presente regolamento, disciplina le procedure di selezione dei collaboratori ai progetti di ricerca dell'Università Vita – Salute San Raffaele finanziati da organismi pubblici nazionali e internazionali oppure da altri enti che ne richiedano espressamente l'utilizzo per la selezione del personale.

1.2 Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a. per "**Università**", l'Università Vita – Salute San Raffaele;

b. per "**Selezione**", le modalità di selezione dei collaboratori, disciplinate nel presente regolamento;

c. per "**Commissione Giudicatrice**", la Commissione giudicatrice che si occupa della selezione dei collaboratori destinati a svolgere le attività di collaborazione nell'ambito di progetti di ricerca dell'Università di cui al presente Regolamento;

d. per "**Collaboratore**" il personale incaricato dello svolgimento delle attività di ricerca, mediante contratto di diritto privato da lavoro autonomo, coordinato e continuativo, di cui all'art. 13 e 14 dall'Accordo collettivo nazionale di riferimento per i Collaboratori delle università non statali del 10/12/2015;

e. per "**Responsabile del Progetto**" colui che dirige e sovrintende l'esecuzione del progetto di ricerca finanziato da organismi pubblici nazionali e internazionali.

Articolo 2 – Attivazione della procedura

2.1 Al fine di procedere con il reclutamento di Collaboratori, i responsabili dei Progetti devono compilare un apposito modulo di richiesta da presentare agli uffici amministrativi dell'Università, che, effettuata una verifica circa la sostenibilità e l'ammissibilità del tipo di spesa rispetto alle regole previste dall'ente finanziatore del progetto, emettono il proprio nulla osta all'emissione di specifici bandi di concorso.

Il modulo di richiesta dovrà indicare: il titolo del contratto di collaborazione, il responsabile del progetto, la decorrenza indicativa del contratto, la durata, gli elementi di qualificazione scientifica, i titoli e i requisiti di ammissione richiesti, la descrizione delle attività, il trattamento economico previsto, l'ente finanziatore.

Le predette posizioni di Collaboratore, da coprire mediante selezione pubblica, verranno attribuite mediante un contratto di collaborazione di diritto privato, così come previsto dall'Accordo collettivo nazionale di riferimento per i Collaboratori delle università non statali del 10/12/2015.

Articolo 3 – Procedura di valutazione comparativa

3.1 Il bando di selezione emanato dal Consigliere Delegato e reso pubblico sul sito Internet dell'Università, dovrà indicare:

a. il titolo del contratto di collaborazione;

b. la durata del contratto;

c. l'ente finanziatore;

d. il responsabile del progetto di ricerca;

e. la descrizione delle attività di ricerca;

f. gli elementi di qualificazione scientifica;

- g. i nominativi dei componenti la commissione giudicatrice;
- h. i titoli e i requisiti di ammissione richiesti;
- i. le modalità selettive previste;
- l. il termine di scadenza per la presentazione della domanda e le modalità di presentazione della stessa;
- m. il trattamento economico previsto;
- n. ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

3.2 La domanda di partecipazione alla procedura, indirizzata agli uffici amministrativi, dovrà essere presentata secondo le modalità e il termine previsto nel bando. Il predetto termine decorrerà dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul sito dell'Università.

3.3 Alla domanda, da redigere secondo il modello allegato al bando, dovranno essere allegati:

- a) Curriculum vitae scientifico-professionale sottoscritto;
- b) Eventuali titoli e pubblicazioni che i candidati intendono sottoporre a valutazione;
- c) Un documento di identità in corso di validità.

3.4 I requisiti per partecipare alla procedura valutativa devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

Articolo 4 – Espletamento della selezione dei candidati e criteri generali di valutazione

4.1 La valutazione comparativa dei candidati sarà per titoli e per colloquio, tesi ad accertare le competenze scientifiche e professionali dei candidati, nonché la loro attitudine a svolgere la ricerca e sarà espletata da commissioni giudicatrici, che, previa individuazione di criteri generali di valutazione, riceveranno dagli uffici amministrativi la documentazione dei candidati e procederanno quindi all'esame dei titoli e al colloquio. La commissione giudicatrice individuata nel bando di selezione sarà composta da tre membri (di cui uno con funzione di presidente e uno di segretario) di cui:

- 1) il Preside della Facoltà afferente il progetto di ricerca o suo delegato;
- 2) il Responsabile del progetto di ricerca;
- 3) un membro in ruolo presso la Facoltà di afferenza del progetto, designato dal Rettore.

4.2 La commissione giudicatrice potrà avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di lavori telematici.

4.3 La commissione giudicatrice, provvederà a valutare le candidature presentate e formulerà una graduatoria per ciascuna selezione, sulla base dei punteggi attribuiti. Le commissioni giudicatrici attribuiranno un massimo di 100 punti così ripartiti: 50 punti riservati ai titoli e 50 punti riservati al colloquio.

La graduatoria rimarrà valida fino alla fine del progetto; ed entro 30 giorni dalla scadenza del contratto di collaborazione attivato, il responsabile della ricerca potrà comunicare di avvalersi nuovamente di detta graduatoria per la stipula di ulteriori nuovi contratti ovvero di avvalersi della possibilità di emettere un nuovo bando di selezione.

4.4 La valutazione dei titoli dovrà precedere il colloquio. Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 30.

4.5 Il giorno, l'ora ed il luogo in cui sarà effettuato il colloquio dovranno essere comunicati agli interessati tramite mail. Il colloquio si intenderà superato se il candidato otterrà un punteggio non inferiore a 30.

4.6 Le commissioni giudicatrici redigeranno appositi verbali dei lavori svolti e stileranno le graduatorie di merito degli idonei, sommando il punteggio della valutazione dei titoli con quello del colloquio. I risultati della valutazione comparativa saranno resi pubblici sul sito internet dell'Ateneo.

Articolo 5 – Stipula del contratto

5.1 Il candidato vincitore della selezione dovrà comunicare la propria accettazione alla stipula del contratto entro 2 giorni dalla data di ricezione, mediante mail, della notifica della graduatoria della procedura di valutazione. Decadranno dal diritto alla stipula del contratto coloro che entro il predetto termine non dichiarino di accettarlo. In tal caso, si procederà con la stipula del contratto con i candidati classificatisi successivamente nella graduatoria di merito.

5.2 Il contratto è individuale ed indivisibile. La durata del contratto non potrà eccedere la naturale scadenza del progetto di ricerca e non sarà rinnovabile tacitamente.

Articolo 6 – Diritti e doveri del Collaboratore

6.1 Il contratto di ricerca decorrerà dal primo giorno utile a seguito dell'espletamento di tutte le attività relative alla medicina preventiva e giuslavoriste necessarie all'attivazione dello stesso.

Il conferimento implicherà l'impegno a svolgere, presso l'Università ovvero presso una sede definita contrattualmente, l'attività prevista dal bando nell'ambito del Progetto.

6.2 Il Collaboratore, ove necessario, dovrà compilare una scheda relativa all'attività di ricerca svolta, attestante il tempo che è stato dedicato a tale attività (timesheet)

6.3 Il conferimento del contratto di ricerca non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato e non darà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

6.4 Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l'Università provvederà alla copertura con apposita polizza assicurativa.

6.5 Il pagamento delle competenze sarà effettuato in rate mensili posticipate.

Articolo 7 – Incompatibilità

7.1 I contratti oggetto del presente Regolamento, non possono essere stipulati con coloro che siano coniuge oppure abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il responsabile del progetto di ricerca, con un professore

di ruolo o ricercatore coinvolto nel progetto, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Articolo 8 – Efficacia

8.1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto Rettorale di emanazione dello stesso e sarà pubblicato sul sito Internet dell'Ateneo.

8.2 Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di collaborazione coordinata e continuativa.